

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4918 del 06/12/2016
Oggetto	Acque Sotterranee Proc. Cod. FE05A0070 Comune di Berra (FE) Rinnovo con variante.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5064 del 06/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. FE05A0070
COMUNE DI BERRA (FE)
RINNOVO CON VARIANTE

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

Premesso:

- che con propria determinazione n. 5618 del 21/04/2006 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali ai sensi di quanto previsto

dall'art. 50, comma 1, L.R. n. 7/2004, con cui fu tra l'altro assentita la concessione preferenziale, codice FE05A0070, Ditta CAPA Cologna S.C.A.R.L., C.F./P.I. 00151720380 con sede legale in Via Fossa Lavezzola n. 83 - Cologna del Comune di Berra (FE), per una portata dichiarata di 15,00 l/s e per un volume annuo massimo di prelievo di 16200,00 metri cubi, ad uso Industriale con scadenza al 31/12/2005;

- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 19/12/2006 al n. PG/1073124, il Sig. Giglioli Giorgio Legale Rappresentante della Società CAPA Cologna S.C.A, C.F./P.I. 00151720380, ha richiesto il cambio di titolarità e il rinnovo della suddetta concessione di derivazione di acque sotterranee;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 17/01/2011 al n. PG/10525, il Sig. Stefanati Alberto Legale Rappresentante della Società CAPA Cologna S.C.A, C.F./P.I. 00151720380, ha richiesto il rinnovo non dovuto con variante non sostanziale per variazione d'uso da industriale ad industriale compreso antincendio;
- che, con istanza protocollata ed acquisita agli atti in data 17/04/2013 al n. PG/96070, il Sig. Stefanati Alberto Legale Rappresentante della Società CAPA Cologna S.C.A, C.F./P.I. 00151720380, ha richiesto la variante sostanziale non dovuta data la diminuzione del fabbisogno richiesto col solo uso antincendio;
- che con nota n. prot. PG/19332 del 27/01/2009 è stato chiesto alla Società CAPA Cologna S.C.A di integrare la documentazione agli atti;
- che in data 25/02/2009, agli atti del Servizio al n. PG/47590, la Società CAPA Cologna S.C.A, ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- che le integrazioni richieste sono pervenute in data 17/01/2011 al n. prot. PG/10518;
- che in data 17/04/2013, agli atti del Servizio al n. PG/96070, lo Studio Tecnico Synthesis Geol. Emanuele Stevanin incaricato dalla Società CAPA Cologna S.C.A, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa in merito alla variante successiva;
- che con nota n. prot. PG/355037 del 03/10/2014 è stato chiesto alla Società CAPA Cologna S.C.A di integrare la documentazione agli atti, ai sensi dell'art. 15 del R.R. 41/2001;

- che in data 04/11/2014, agli atti del Servizio al n. PG/300106, lo Studio Tecnico Studio Tecnico Synthesis Geol. Emanuele Stevanin incaricato dalla Società CAPA Bologna S.C.A, ha trasmesso la documentazione integrativa;
- che con propria nota prot. n. PG/502588 in data 19/12/2014 si è provveduto a richiedere, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del R.R. n. 41/2001, il parere ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/33 all'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma, alla Provincia di Ferrara, al Comando provinciale VV.F. di Ferrara (FE), a HERA S.P.A. di Ferrara (FE) e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (FE);
- che con propria nota prot. n. PG/20540 in data 16/01/2015 si è provveduto a richiedere, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 del R.R. n. 41/2001, il parere ex art. 7, comma 2, del R.D. n. 1775/33, al CADF S.P.A. di Codigoro (FE);

PRESO ATTO:

- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 05/02/2015 al n. PG/73137, la Provincia di Ferrara ha Comunicato:

"che, in seguito alla comunicazione dell'Assessore Regionale del 17.07.01 la Provincia di Ferrara può soprassedere dall'espressione del nulla osta, ex art. 95 del TU n. 1775/33, in quanto attualmente il territorio non riveste interesse minerario;

Preso atto che il prelievo richiesto è pari a 144,07 mc/anno;

Preso atto del Parere positivo del Settore Tecnico della Provincia prot. n. 3863 del 22.01.2015:

"In riferimento alla richiesta di parere inviata a questo ufficio, Prot. n. 90723 del 31/12/2014, relativa alla variante sostanziale della concessione di derivazione da parte della Società "CAPA Bologna S.C.A" che effettua conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli in località Bologna (Berra), si effettuano le considerazioni di seguito riportate.

La variazione in questione è inerente l'uso di un pozzo che da industriale ed antincendio diverrebbe solamente antincendio.

L'acqua continuerebbe ad essere prelevata con una portata costante di 15 l/sec (cioè la stessa del precedente uso industriale, in quanto non sono state apportate modifiche tecniche per ridurre la portata istantanea e non è presente un inverter per modulare la portata emunta) e immessa in una vasca di stoccaggio

interrata di volume pari a 150 mc; da tale vasca l'acqua verrebbe poi prelevata per alimentare l'impianto antincendio. Il fabbisogno annuo diverrebbe di 151 mc.

Nell'azienda esiste anche un impianto antincendio servito dalla rete acquedottistica, ma risulta necessario mantenere anche il prelievo dal pozzo sia per convenienza economica, sia perché in caso di incendio il differenziale sarebbe estremamente elevato.

Nelle vicinanze dell'azienda sono presenti due scoli, la Fossa Campagnola e lo scolo di Cologna, ma per poterli sfruttare sarebbe necessario realizzare degli attraversamenti stradali ed inoltre gli stessi molto probabilmente non garantirebbero la portata richiesta.

In considerazione di quanto sopra espresso si esprime parere positivo alla domanda di cui in oggetto anche alla luce della notevole riduzione del prelievo in questione (da 10.000 mc/anno circa a 150 mc/anno).";

Previa verifica dell'impossibilità di utilizzare acque superficiali nelle vicinanze, si esprime Parere favorevole a condizione che:

> per l'utilizzo di acque sotterranee vengano adottati tutti gli accorgimenti al fine di ridurre quanto più possibile i prelievi;

> sia effettuata annualmente una analisi delle acque emunte, contenente almeno i seguenti parametri: valore di pH, azoto ammoniacale e conduttività;

> gli esiti dei suddetti controlli analitici vengano trasmessi annualmente alla Regione Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ed alla Provincia con l'indicazione del volume annuale di acqua prelevata".

- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 29/01/2015 al n. PG/51927, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comunica quanto segue:

"la Ditta richiedente è servita nella immediate vicinanze dal canale consorziale ad uso promiscuo denominato "scolo Campagnola" che dispone normalmente di acqua per gli usi richiesti limitatamente al periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre;

trattandosi di canale a uso promiscuo, anche durante la stagione irrigua e durante eventuali forniture anticipate o posticipate, qualora dovessero verificarsi previsioni di condizioni meteo avverse, il canale in oggetto sarà svasato al fine di garantire la propria funzione scolante dello stesso;

durante i rimanenti periodi il canale in oggetto è normalmente mantenuto in condizioni di asciutta";

- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 12/06/2015 al n. PG/410985, il CADF S.P.A. di Codigoro (FE) comunica che, "per quanto di competenza, non è possibile dalla rete acquedottistica in nostra gestione, fornire la quantità richieste in quanto la condotta alla quale la Ditta è allacciata (C.Am. DN60) risulta già al limite delle proprie potenzialità ";

- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 03/08/2015 al n. PG/554490, il Comando Provinciale VV.F. di Ferrara comunica che:

"durante la visita tecnica effettuata in data 25/01/2012, ha accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ed ha rilasciato il certificato di prevenzione incendi ai sensi del comma 3 art. 4 del DPR 151/2011 (data di scadenza 16/05/2017).

Come richiesto, si comunica che la norma UNI 12845 che rappresenta la "regola dell'arte" per la progettazione e la realizzazione delle alimentazioni idriche antincendio, non indica la modalità per il riempimento della cisterna adibita a riserva idrica antincendio; detta norma, trattandosi in tal caso di n. 2 serbatoi "a capacità completa", prevede unicamente che il riempimento deve avvenire in un tempo non maggiore di 36h.

Ad ogni buon fine si evidenzia che il riempimento con acqua fornita dalla rete dell'acquedotto garantisce gli standard richiesti per l'utilizzo antincendio, mentre per l'utilizzo dell'acqua di pozzo serve prevedere un adeguato sistema di filtrazione e degasaggio dell'acqua prima della sua immissione in cisterna";

- che con nota protocollata agli atti del Servizio in data 24/07/2015 al n. PG/528223, l'Autorità di Bacino del Fiume Po - Parma ha espresso parere favorevole alla derivazione comunicando che "il presente parere viene rilasciato esclusivamente nei riguardi dell'art. 7 del R.D. 1775/33, pertanto Codesto Ufficio dovrà altresì acquisire ogni altro parere in merito alla compatibilità delle derivazioni con ogni obiettivo del Piano di tutela Regionale o di altro eventuale strumento di pianificazione di settore";

- RILEVATO:

- che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al titolo II del R.R. n. 41/2001, art. 6;
- che la domanda sopraindicata è stata regolarmente pubblicata mediante avviso sul B.U.R.E.R.T. parte II n. 170 del 15/07/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;
- che la risorsa non è ubicata all'interno di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007 riguardante i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- che dall'esame della documentazione presentata a corredo della domanda, agli atti e dalle verifiche effettuate, si evince:
- che le opere di prelievo sono site in località Cologna in Via Fossa Lavezzola del Comune di Berra (Fe) su terreno di proprietà del medesimo e censito nel NCEU di tale Comune al foglio n. 3 mappale n. 275, avente le seguenti coordinate geografiche, UTM*32:X= 728.014 , Y= 983.980 e il prelievo avviene mediante un pozzo avente un diametro di 273 mm ed una profondità di 70 m dal piano campagna, ed equipaggiato con elettropompa sommersa, avente una potenza di 16 KW;
- che l'istruttoria tecnica con la relativa pubblicazione della risorsa richiesta è stata terminata antecedentemente all'entrata in vigore della normative di compatibilità col Piano di Gestione e, comunque, si riscontra una diminuzione dell'impatto sulle falde per un prelievo già esistente;
- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione ad uso industriale e uso antincendio assimilabile ad igienico ed assimilati rientrano, tra le tipologie previste di cui alla lettera c) e di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

DATO ATTO, inoltre:

- ha effettuato i pagamenti relativi ai canoni dal 2001 al 2005 e ha effettuato il versamento richiesto, ai sensi dell'art. 154, L.R. n. 3/1999, quale deposito cauzionale originario;

- che il richiedente dovrà dimostrare, al momento del ritiro del presente atto, l'avvenuto pagamento della somma relativamente ai canoni delle annualità dal 2006 al 2016;

RITENUTO, sulla base della documentazione presentata e dell'istruttoria esperita, che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 04/12/2015 sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare aggiuntivo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO del parere allegato

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa

- a) di assentire alla Società CAPA Cologna S.C.A., C.F./P.I. 00151720380 con sede legale in Via Fossa Lavezzola n. 83 - Cologna del Comune di Berra (FE), il rinnovo con variante della concessione, codice FE05A0070, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee corrispondente a una portata massima di 15 l/s e ad un volume annuo massimo concedibile pari a 151,20 metri cubi che verrà utilizzata per il solo uso antincendio, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
- b) che le opere di prelievo sono site in località Cologna in Via Fossa Lavezzola del Comune di Berra (Fe) su terreno di proprietà del medesimo e censito nel NCEU di tale Comune al foglio n. 3 mappale n. 275, avente le seguenti coordinate geografiche, UTM*32:X= 728.014, Y= 983.980 e il prelievo avviene mediante un pozzo avente un diametro di 273 mm ed una profondità di 70 m dal piano campagna, ed equipaggiato con elettropompa sommersa, avente una potenza di 16 KW;
- c) di stabilire che la concessione sia assentita fino al 31/12/2025 e che entro tale data dovrà essere presentata eventuale istanza di rinnovo secondo quanto disposto dall'art. 27 del R.R. n. 41/2001;
- d) di provvedere alla pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) di dare atto che l'Amministrazione concedente al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di

provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

- f) di fissare in **€. 348,00** l'importo complessivo relativo alle spese di istruttoria, già regolarmente versate;
- g) di fissare l'importo dei canoni annuali relativi agli anni dal 2006 al 2016 rispettivamente a:

annualità	canone uso industriale €	canone uso antincendio €
2006	1.808,80	-----
2007	1.839,50	-----
2008	1.869,00	-----
2009	1.897,00	-----
2010	1.925,50	-----
2011	1.954,00	-----
2012	1.983,00	-----
2013	2.013,00	-----
2014	-----	159,00
2015	-----	161,00
2016	-----	161,00

per un totale complessivo da versare di **€. 15.770,80**
(diconsi Euro quindicimilasettecentosettanta/80);

- h) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

i) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui dal 2017 in avanti entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il codice di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

j) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore ad €. 200,00 e pertanto la registrazione del presente provvedimento andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della L. n. 311/2004 e degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 in data 15.05.1998;

k) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale delle AA.PP., entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.R.T o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18 e 143 del T.U. n. 1775/1933 ovvero sulla base di quanto fissato dal D.Lgs. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b;

l) di dare atto, infine:

- che il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. n. 3/1999)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. n. 616/1977 e LL. n. 59/1997 e n. 127/1997 (L.R. n. 3/1999)" delle Entrate del Bilancio Regionale;

- m) di stabilire che gli importi di cui alla lettera f) e g) vadano versati anticipatamente e che il richiedente, al ritiro del presente atto, dimostri gli avvenuti pagamenti;
- n) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- o) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- p) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso antincendio, richiesta dalla Ditta C.A.P.A. Cologna S.C.A., C.F./ P.I. 00151720380, con sede in Via Fossa Lavezzola n. 83 - Cologna del Comune di Berra (Fe), con istanza protocollata agli atti in data 19/12/2006 con il n. PG/06/1073124 e successive in data 17/01/2011 con il n. PG/2011/0010525 e in data 17/04/2013 con il n. PG/2013/0096070.

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee per una portata massima di 15 l/s ed una portata media di 15 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo concedibile di 151,20 metri cubi verrà utilizzata per uso antincendio.

ART. 2 - LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di prelievo sono site in località Cologna in Via Fossa Lavezzola del Comune di Berra (Fe) su terreno di proprietà del medesimo e censito nel NCEU di tale Comune al foglio n. 3 mappale n. 275, avente le seguenti coordinate geografiche, UTM*32:X= 728.014 , Y= 983.980 e il prelievo avviene mediante un pozzo avente un diametro di 273 mm ed una profondità di 70 m dal piano campagna, ed equipaggiato con elettropompa sommersa, avente una potenza di 16 KW.

Le opere di derivazione dovranno essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti.

La rappresentazione planimetrica delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda, che fanno parte integrante del presente disciplinare.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in base a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 787/2014 è assentita fino al 31/12/2025, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

In particolare la concessione potrà essere anticipatamente revocata senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche.

ART. 4 - MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia - Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto del ritiro del provvedimento di concessione e della firma del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle somme dovute a favore della Regione Emilia-Romagna a titolo di canoni arretrati dal 01/01/2006.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa.

E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti e trasformazioni delle opere di derivazione e dell'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti.

Il concessionario dovrà provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità di acqua estratta e dovrà comunicare a questo Servizio, annualmente, tale quantitativo ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, anche ai sensi del PTA della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE05A0070;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

ART. 8 - GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico dei concessionari eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che del buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Si ricorda ad ogni buon conto che i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto del D.Lgs n.

81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

ART. 9 - CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione devono essere rimosse, a cura e a spese del concessionario; la perforazione non più utilizzata per la derivazione deve essere dotata di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite da questa Struttura competente.

ART. 10 - CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato dalla Struttura per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato, di eventuali canoni arretrati e importi integrativi delle spese di legge secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

ART. 12 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di Legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la sede comunale.

Il sottoscritto _____, presa visione
in data _____ del presente disciplinare, dichiara di
accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.